## Verbale di Accordo

Addi. 27 Maggio 1997

tra

 la Società FIAT SpA, în rappresentanza delle Società che applicano effettivamente l'Accordo sindacale di Gruppo 5.8.1971, così come previsto all'utilmo capoverso del presente Verbale, assistita dail'Unione Industriale di Torino

• le Organizzazioni Sindacali FIM-FICM-UILM Nazionali

Le parti riconfermano il ruolo degli Esperti di cui agli Accordi 5.8.1971, 20.4.1994 e 18.3.1996.

Il numero massimo di Esperti, per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accurdo 5.8.1971, è pari a:

- ? Esperto nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti

- 1 Esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano sino a 3.000 dipendenti

Marallul

- 1 Esperto ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui al punto precedente.

Gii Esperti vengono designati ed il relativo nominativo viene comunicato alle Aziende - per il tramite delle competenti Associazioni industriali - dagli organismi territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 5.8.1971.

La designazione degli Esperti avviene, di norma, in concornitanza con l'individuazione del componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Per l'espletamento delle loru funzioni, gli Esperti usuffiliscono del monte ore per permessi sincacali retribuiti spettante alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo con le modalità e secondo quanto previsto dal secondo Verbale di Accordo del 3.3.1997 e dai precedenti Accordi ivi richiamati.

in ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele previsti dalla Legge 300/1970 in tema di dirigenti di Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché i diritti previsti dall'Accordo interconfederale 20.12.1993 e dall'Accordo di Catagoria del 2.2.1994 in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie

Applia

And Ille of M

La presente intesa si applica nelle Unità Produttive delle Società nelle quali abbia trovato effettiva applicazione quanto previsto dall'Accordo 5.8.1971 in materia di Rappresentanze Sindacali ed Esperti.

Milan

Bah a Mus